

274.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Trasmissione di documento</i>)	6687	Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Trasmissione di documenti</i>)	6687
Disegno di legge di conversione S. 1519 (Approvato dal Senato) n. 3275:		Proposta di legge S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis (Approvato dal Senato) n. 2871:	
(Articolo unico)	6603	(Articolo 8)	6611
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	6603	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 8 esaminati nella seduta del 10 novembre 1993)	6612
(Articoli del relativo decreto-legge)	6603	(Articolo 9)	6620
(Emendamento ed articolo aggiuntivo)	6604	(Emendamenti e subemendamenti)	6620
Disegno di legge di conversione S. 1505 (Approvato dal Senato) n. 3255:		(Articolo 10)	6622
(Articolo unico)	6607	(Emendamenti)	6622
(Articoli del relativo decreto-legge)	6607	(Articolo 11)	6623
(Emendamento)	6607	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	6623
Disegno di legge di conversione n. 3193:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	6629	(Annunzio)	6685
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6629	(Approvazioni in Commissioni)	6685
(Articoli del relativo decreto-legge)	6636	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6685
(Emendamenti e subemendamenti)	6637	Proposte di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6685
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	6687	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6688
Ministro del tesoro (<i>Trasmissione di documenti</i>)	6687	Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	6688
Missioni vevolevoli nella seduta del 10 novembre 1993	6685		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1519. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 369, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI E DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3275)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 369

L'articolo 2 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Possesso ingiustificato di valori).

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: « coloro nei cui confronti sono svolte indagini » sono sostituite dalle seguenti: « coloro nei cui confronti pende procedimento penale »;

b) le parole: « ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale »;

c) le parole: « sono puniti con la reclusione da due a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono puniti con la reclusione da due a cinque anni ».

ARTICOLO 2.

(Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, dal codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle

imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilità sono confiscati.

ARTICOLO 3.

(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« ART. 32-*quater*. — *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).* — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dalla Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o comunque sono svolte indagini preliminari.

1. 1. Colaiani, Imposimato, Senese, De Simone, Correnti, Cesetti.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilità sono confiscati.

1. 01. Colaiani, Senese, Imposimato, Correnti, Cesetti, De Simone.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1505. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 357, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
PER L'ANNO 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3255)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.

2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti diretti per autoliquidazione del medesimo anno.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1, è stabilita al 95 per cento.

1. 1.

Marte Ferrari.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-BIS. — SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI; DE MATTEO; COMPAGNA ED ALTRI; COMPAGNA ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; SPERONI ED ALTRI; ROCCHI ED ALTRI — DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (2871);

PIRO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (255);

MATTARELLA ED ALTRI — MISURE URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MASSA (538);

CARIGLIA ED ALTRI — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (657);

PAPPALARDO — NORME IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI (826);

BATTISTUZZI ED ALTRI — NORME PER LA DISCIPLINA DEI SONDAGGI DI OPINIONE (1026);

TASSONE ED ALTRI — DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURA DI PREVENZIONE (2253);

TASSI — ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE SPESE ELETTORALI AI NON ELETTI (2381);

FORTUNATO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (2483);

FORTUNATO — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (2507);

MARTINAT ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI SONDAGGI NEL CORSO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (2821);

BUTTI — DIVIETO DI DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DI OPINIONE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (2916)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Contributo per le spese elettorali).

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere. Il contributo è commisurato, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sulla base dell'attribuzione di 1.500 lire per ciascun voto ottenuto da ciascuna lista nel complesso del territorio nazionale, nelle votazioni per la Camera dei deputati per la quota di seggi assegnata con il metodo proporzionale. Nella elezione per la Camera dei deputati, qualora un candidato sia collegato a più liste, deve dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collega ai fini del rimborso delle spese elettorali. Le liste possono concorrere al rimborso delle spese elettorali solo ove abbiano conseguito nel territorio nazionale almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi.

2. Nella elezione per il Senato della Repubblica il rimborso per ogni gruppo di candidati sul piano regionale è commisurato sulla base dell'attribuzione di 1.500 lire per ciascun voto ottenuto, pur-

ché si sia superato almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nella regione.

3. Almeno il 50 per cento del contributo finanziario assegnato deve essere destinato alle spese sostenute direttamente dai singoli candidati o dalle singole liste o gruppi di riferimento.

4. Qualora un partito o un movimento, che si è presentato in circoscrizioni appartenenti a regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, non ottenga seggi con il sistema proporzionale, ma sia rappresentato nella Camera dei deputati o nel Senato della Repubblica, accede all'attribuzione della quota stabilita per ogni voto ottenuto nei collegi uninominali.

5. I partiti o i movimenti che usufruiscono dei contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali devono presentare ai Presidenti delle Camere un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

6. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5 è istituita presso la Corte dei conti una apposita sezione composta di tre magistrati e di nove addetti alla revisione; tale sezione viene dotata del personale ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

7. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1993

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 43. 9.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapagnà.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: L'ammontare di con le seguenti: Il contributo è composto da due quote: la prima di lire 5 miliardi da ripartire in misura uguale tra tutti i soggetti che ne hanno diritto e la seconda da ripartire in proporzione ai voti ottenuti. Detta quota per.

0. 8. 43. 10.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapagnà.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: , in occasione delle prime elezioni politiche fino alla fine del comma con le seguenti: a 60.000 milioni di lire. È abrogato il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413.

0. 8. 43. 29.

Vito, Pannella, Taradash, CiccioMessere, Bonino.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la cifra: 1.600 con la seguente: 500.

0. 8. 43. 34.

Passigli, Bianchini, Ayala.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la cifra: 1.600 con la seguente: 800.

*** 0. 8. 43. 11.**

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapagnà.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la cifra: 1.600 con la seguente: 800.

*** 0. 8. 43. 26.**

Piscitello, Novelli.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la cifra: 1.600 con la seguente: 1.000.

0. 8. 43. 12.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, CiccioMessere, Rapagnà.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: per il numero degli abitanti fino alla fine del comma con le seguenti: per il numero degli elettori della Camera dei deputati.

0. 8. 43. 30.

Vito, Pannella, Taradash, CiccioMessere, Bonino.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: per il numero degli abitanti fino alla fine del comma con le seguenti: per il numero dei votanti.

0. 8. 43. 31.

Vito, Pannella, Taradash, CiccioMessere, Bonino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conse-

guano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

0. 8. 43. 6.

Boato, Giuliari.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

0. 8. 43. 36.

La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione alla rispettiva popolazione con le seguenti: in proporzione ai votanti.

0. 8. 43. 32.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-
messere, Bonino.

Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra tutti i candidati in proporzione ai voti conseguiti. Partecipano alla ripartizione del fondo i candidati collegati a gruppi che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.

0. 8. 43. 33.

Passigli, Bianchini, Ayala.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto nella regione e i candidati nei collegi uninominali non collegati a nessun gruppo e risultati eletti.

0. 8. 43. 21.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: oltre a soddisfare la condizione di cui al comma 1 con le seguenti: abbiano ottenuto almeno un eletto nella regione ovvero.

0. 8. 43. 2.

Boato, Giuliari.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

0. 8. 43. 13.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

0. 8. 43. 14.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 8. 43. 4.

Boato, Giuliari.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i candidati nei collegi uninominali non collegati a nessun gruppo e risultati eletti.

0. 8. 43. 22.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera è ripartito, tra i partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato, per il 25 per cento in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale e per il 75 per cento in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione dei seggi nei collegi uninominali.

0. 8. 43. 15.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: i partiti e i movimenti con le seguenti: partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati.

0. 8. 43. 24.

Passigli.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: che, oltre a soddisfare fino alla fine del comma con le seguenti: che soddisfino la condizione di cui al comma 1.

0. 8. 43. 18.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: oltre a soddisfare la condizione di cui al comma 1, abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale con le seguenti: abbiano ottenuto almeno un eletto.

0. 8. 43. 19.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: , oltre a soddisfare la condizione di cui al comma 1 con le seguenti: abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validi espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e.

0. 8. 43. 3.

Boato, Giuliari.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: lo 0,5 per cento.

0. 8. 43. 16.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'uno per cento.

0. 8. 43. 17.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 3 per cento.

0. 8. 43. 5.

Vigneri, Bassanini, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Barbera, Tortorella.

Al comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rim-

borso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.

0. 8. 43. 35.

La Commissione.

Al comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: liste o candidature inserire la seguente: unicamente.

0. 8. 43. 23.

Lavaggi.

Al comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: liste o candidature inserire la seguente: esclusivamente.

0. 8. 43. 25.

Vigneri.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Il contributo finanziario assegnato va destinato esclusivamente alle spese sostenute direttamente dai singoli candidati o dalle singole liste o gruppi. In nessun caso il contributo finanziario può essere superiore alle spese elettorali effettuate e documentate.

0. 8. 43. 20.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccimessere, Rapa-gnà.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la ele-

zione della Camera che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che, oltre a soddisfare la condizione di cui al comma 1, abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.

2-bis. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che, oltre a soddisfare la condizione di cui al comma 1, abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale.

Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8. 43.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del Senato della Repubblica e.

Conseguentemente:

al medesimo comma, allo stesso periodo, sopprimere le parole: in una delle due Camere;

al comma 2:

dopo le parole: per ogni gruppo di candidati, inserire le seguenti: che abbia ottenuto almeno un eletto;

sopprimere le parole da: purché fino alla fine del comma.

8. 6.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-
messere, Bonino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ai partiti fino alla fine del periodo.

8. 35.

Boato, Giuliani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ai gruppi di candidati inserire le seguenti: o ai candidati.

8. 5.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-
messere, Bonino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il contributo è commisurato con le seguenti: Il contributo è composto da due quote: la prima di 5 miliardi di lire da ripartire in misura uguale tra tutti i soggetti che ne hanno diritto e la seconda da ripartire in proporzione sui voti ottenuti. Detta quota è commisurata.

Conseguentemente, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 750 lire.

8. 7.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-
messere, Bonino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 7.500 lire.

8. 8.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 500 lire.

8. 9.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-
messere, Bonino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 750 lire.

*** 8. 10.**

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-
messere, Bonino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 750 lire.

*** 8. 50.**

Piscitello, Novelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 1.000 lire.

**** 8. 1.**

Lavaggi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 1.000 lire.

**** 8. 11.**

Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: da ciascuna lista fino alla fine del comma con le seguenti: . Per il settantacinque per cento dell'insieme il rimborso si effettua ad ogni gruppo di candidati sul piano circoscrizionale, purché il gruppo abbia superato almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi

nella circoscrizione; per il restante 25 per cento si effettua sulla base dei voti avuti da ciascuna lista concorrente per la quota di seggi assegnata con il metodo proporzionale, purché la lista abbia conseguito nel territorio nazionale almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi.

8. 33.

Segni.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le liste possono concorrere al rimborso solo ove abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validi espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito nel territorio nazionale almeno l'1,50 per cento dei voti validi espressi.

8. 36.

Boato, Giuliari.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: l'1,50 per cento con le seguenti: il 4 per cento.

8. 12.

Tassi Nania, Tatarella.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: l'1,50 per cento con le seguenti: il 3 per cento.

8. 30.

Vigneri, Bassanini, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Barbera, Tortorella.

Al comma 2, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 500 lire.

8. 13.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 2, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 750 lire.

8. 14.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 2, sostituire le parole: 1.500 lire con le seguenti: 1.000 lire.

8. 2.

Lavaggi.

Al comma 2, dopo la parola: purché inserire le seguenti: si sia ottenuto almeno un eletto ovvero.

8. 37.

Boato, Giuliari.

Al comma 2, sostituire le parole da: il 5 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: il 3 per cento dei voti validamente espressi nella regione; nel caso di candidature individuali il candidato ha diritto al rimborso solo se abbia superato almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio.

8. 34.

Segni.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

* 8. 15.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

* 8. 16.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogο rimborso è assegnato ai candidati nei collegi uninominali

non collegati a nessun gruppo e risultati eletti.

8. 17.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai candidati indipendenti, nel caso di elezione, il rimborso è commisurato al totale dei voti ottenuti nel collegio; nel caso di mancata elezione, il rimborso è commisurato ai voti ottenuti, purché superino almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi.

8. 18.

Boato, Giuliari.

Sopprimere il comma 3.

8. 31.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Tortorella, Alfonsina Rinaldi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il contributo finanziario assegnato va destinato esclusivamente alle spese sostenute direttamente dai singoli candidati o dalle singole liste o gruppi. In nessun caso il contributo finanziario può essere superiore alle spese elettorali effettuate e documentate.

8. 19.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I partiti o i movimenti, le liste o i gruppi di candidati destinano una quota del contributo finanziario al rimborso, nella misura del 50 per cento, delle spese elettorali dei singoli candidati, in quanto dagli stessi direttamente sostenute e rimaste a loro carico.

8. 45.

Boato, Giuliari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Almeno il 50 per cento del contributo finanziario assegnato deve essere destinato al rimborso delle spese sostenute dai singoli candidati nei collegi uninominali, proporzionalmente ai voti riportati da ciascuno di essi. In nessun caso detto rimborso può essere superiore al totale delle spese effettivamente sostenute e documentate dal candidato stesso.

8. 49.

Lavaggi.

Al comma 3, sostituire le parole: Almeno il 50 per cento con le seguenti: La totalità.

8. 3.

Lavaggi.

Al comma 3, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 90.

8. 20.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

Al comma 3, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 80.

8. 21.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

Al comma 3, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 70.

8. 22.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

Al comma 3, sopprimere le parole: o dalle singole liste o gruppi di riferimento.

8. 38.

Boato, Giuliari.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: documentate secondo quanto previsto dal comma 5.

8. 23.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

8. 48.

La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole da: un consuntivo fino alla fine del comma con le seguenti: il consuntivo e la documentazione delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.

8. 25.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8. 01.

Al primo periodo, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 70.

0. 8. 01. 1.

Piscitello, Novelli.

Sopprimere l'ultimo periodo.

0. 8. 01. 2.

Piscitello, Novelli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di favorire la conoscenza dei candidati e dei loro programmi da parte

degli elettori, ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione hanno il diritto di usufruire di una tariffa postale agevolata pari a 100 lire per plico per l'invio di materiale informativo e propagandistico, per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio, per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione, per le liste. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione delle poste l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali. Ai candidati presentatisi nei collegi uninominali che hanno ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi viene rimborsata, nel limite massimo di lire 20 milioni e su presentazione di fatture quietanzate, la somma spesa per la stampa e l'invio agli elettori del proprio programma.

8. 01.

Lavaggi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Per i candidati nei collegi uninominali, per tutta la durata della campagna elettorale, le tariffe di affrancatura postale ordinaria sono ridotte del 50 per cento.

8. 02.

Tassi, Nania, Tatarella.

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti).

1. Le spese complessive per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento che partecipa all'elezione del Parlamento non possono superare, escluse quelle di cui all'articolo 6, la somma risultante dalla moltiplicazione del numero degli abitanti delle circoscrizioni o dei collegi ove il partito o movimento presenta liste o gruppi di candidati, per l'importo di lire 350.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 5.

Al comma 1, sopprimere la parola: complessive.

Conseguentemente, dopo le parole: per il numero aggiungere la seguente: complessivo.

0. 9. 5. 7.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: che partecipa all'elezione aggiungere le seguenti: , escluse quelle di cui al comma 3 dell'articolo 6;.

0. 9. 5. 8.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la cifra: 350 con la seguente: 100.

0. 9. 5. 1.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, sostituire la cifra: 350 con la seguente: 150.

0. 9. 5. 2.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, sostituire la cifra: 350 con la seguente: 200.

0. 9. 5. 3.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

Al comma 1, sostituire la parola: circoscrizioni e dei collegi con le seguenti: circoscrizioni o dei collegi.

0. 9. 5. 4.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei collegi.

0. 9. 5. 5.

Vito, Pannella, Taradash, Bonino, Ciciomessere, Rapa-
gnà.

Al comma 1, sostituire le parole: delle circoscrizioni e dei collegi con le seguenti: delle circoscrizioni della Camera e dei collegi del Senato.

0. 9. 5. 9.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

0. 9. 5. 6.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Le spese complessive per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 350 per il numero degli abitanti delle circoscrizioni e dei collegi nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.

2. Nelle spese vanno computate anche quelle relative al comma 3 dell'articolo 6.

9. 5.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: escluse quelle di cui all'articolo 6 con le seguenti: incluse quelle di cui all'articolo 6, comma 3.

9. 1.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 1, sostituire la cifra: 350 con la seguente: 100.

* 9. 2.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 1, sostituire la cifra: 350 con la seguente: 100.

* 9. 4.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

Al comma 1, sostituire la cifra: 350 con la seguente: 150.

9. 3.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 10.

(Tipologia delle spese elettorali).

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli

oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10. 1.

Passigli.

Sopprimere il comma 3.

10. 2.

Passigli, Bianchini, Ayala.

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Pubblicità delle spese elettorali di liste e di gruppi di candidati).

1. I rappresentati di liste e di gruppi di candidati presenti con il medesimo contrassegno nelle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica che non fruiscono dei contributi pubblici di cui all'articolo 8 devono depositare entro quarantacinque giorni dalle elezioni presso l'ufficio elettorale circoscrizionale i rendiconti delle spese elettorali che sono pubblici e liberamente consultabili.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11. 1.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

0. 11. 1. 3.

La Commissione.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: incarichi o funzioni extraistituzionali con le seguenti: altri incarichi.

0. 11. 1. 2.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: incarichi o funzioni extraistituzionali con le seguenti: altri incarichi o funzioni.

0. 11. 1. 1.

Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati).

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro 45 giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro 6 mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri 3 mesi. I termini rimangono sospesi in caso di richieste istruttorie della Corte dei conti. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere incarichi o funzioni extraistituzionali.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

11. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge unicamente i partiti o i movimenti che redigano con atto pubblico conformemente alle seguenti disposizioni uno statuto che ne regola l'organizzazione interna. Il notaio che riceve lo statuto deve depositarlo entro trenta giorni presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede nazionale del partito o del movimento.

2. Lo statuto, oltre a quanto previsto dal codice civile, contiene disposizioni concernenti:

a) le modalità di ammissione, i diritti e gli obblighi degli associati;

b) le funzioni e la composizione degli organi interni;

c) le procedure per la scelta dei candidati alle elezioni;

d) la forma e il contenuto di un regolamento finanziario.

3. Entro novanta giorni dal deposito il tribunale emette con decreto una dichiarazione di conformità dello statuto alle disposizioni di legge.

4. Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello secondo le modalità previste dall'articolo 2330 del codice civile. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentiti i ricorrenti, entro i successivi trenta giorni.

5. Tutte le variazioni e le modifiche statutarie sono soggette alla medesima disciplina di cui al presente articolo.

6. Con la dichiarazione di conformità del tribunale, il partito acquista personalità giuridica di diritto privato.

11. 01.

Lavaggi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11. 02.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.

0. 11. 02. 2.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: magistrati inserire la seguente: ordinari.

0. 11. 02. 3.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

Al comma 4, dopo le parole: I componenti del collegio inserire le seguenti: non appartenenti alla magistratura.

0. 11. 02. 1.

Passigli.

Premettere la seguente rubrica: (Collegio regionale di garanzia elettorale).

0. 11. 02. 4.

La Commissione.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal Presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, a da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il Presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radio-diffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio

si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 02.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11. 03.

Al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentata ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 e da ogni altro elemento emergano irregolarità il Collegio, entro il termine di cui al comma 3, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti. Trascorso il termine di cui al periodo precedente il Collegio, se accerta l'esistenza di violazioni, dispone l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 8.

0. 11. 03. 2.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro 15 giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Presidente della Corte di cassazione, o da suo delegato tra i Presidenti di Sezione della Corte di cassazione e da sei membri nominati dal Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di

cui all'articolo 11-bis. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro 180 giorni.

0. 11. 03. 1.

Passigli.

Premettere la seguente rubrica: (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati).

0. 11. 03. 3.

La Commissione.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-ter.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui al comma 3 dell'articolo 11 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. In caso di mancato deposito delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6, nel termine ivi previsto, il Collegio dispone l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora la dichiarazione e il rendiconto non siano stati depositati nel termine prescritto da un candidato proclamato eletto, il Collegio ne dà comunicazione alla Camera di appartenenza per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 12, comma 7.

5. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. Trascorso il termine di cui al periodo precedente e qualora le giustificazioni risultino inadeguate, il Collegio dispone l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 8. Qualora il Collegio accerti il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti di spesa elettorale per un ammontare pari o superiore al doppio consentito dall'articolo 6, comma 1, di tale accertamento è data comunicazione alla Camera di appartenenza del parlamentare interessato per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 12, comma 7.

11. 03.

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 2 OTTOBRE 1993, N. 395, RECANTE DISPOSIZIONI UR-
GENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI
E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE (3193)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

« ART. 01. — (Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente). — 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella collaborazione alla promozione della ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione am-

bientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EURO-STAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nella valutazione e nella prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro e di igiene e sanità pubblica.

ART. 02. — (*Funzioni amministrative delle province*). — 1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di interesse provinciale di controllo ambientale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono dei Dipartimenti tecnici provinciali o sub-

provinciali di cui all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le regioni.

3. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative di controllo ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

ART. 03. — (*Agenzie regionali e delle province autonome*). — 1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, articolate in Dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o subprovinciale ed in Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, assicurando loro autonomia tecnico-scientifica e gestionale, nonché adeguate risorse finanziarie.

2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo, nonché di pervenire ad una idonea strumentazione, dotazione tecnica e di organico, le regioni e le province autonome provvedono:

a) a definire l'organizzazione dell'Agenzia;

b) a definire l'ambito territoriale, provinciale o subprovinciale, dei Dipartimenti tecnici dell'Agenzia e ad attribuire a tali Dipartimenti le funzioni, il personale, i beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, organiz-

zando di conseguenza le strutture e le funzioni di tali Dipartimenti;

c) ad organizzare in appositi Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo, il personale, i laboratori e le attrezzature dei servizi delle unità sanitarie locali, in particolare adibiti alla prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli degli ambienti di vita e di lavoro, trasferendo tali Servizi, con la relativa dotazione finanziaria, all'Agenzia, assicurandone, di norma, l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria locale;

d) a riorganizzare di conseguenza i restanti servizi delle unità sanitarie locali, prevedendo modalità di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività fra Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo dell'Agenzia e servizi delle unità sanitarie locali e prevedendo altresì che le unità sanitarie locali, se necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, possano avvalersi dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo;

e) a stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione dei comuni da parte dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali dell'Agenzia.

3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3.

4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

ART. 04. — (Contributi ambientali). — 1. È istituito il contributo per l'istruttoria delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettere h), i) ed m), al cui pagamento sono tenuti i soggetti richiedenti le autorizzazioni medesime.

2. Nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni in una misura compresa tra un minimo di lire 100 mila ed un massimo di lire un milione, tenendo conto anche del numero e della complessità delle autorizzazioni da rilasciare. Nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettere i) ed m), il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dalle regioni e dalle province autonome in misura tale da coprire integralmente i costi.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riscosso, all'atto della pronuncia sull'istanza, dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. È istituito a favore delle province il contributo per i controlli ambientali nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), al cui pagamento sono tenuti i soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'attività soggetta al controllo o che sono titolari dell'autorizzazione medesima alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Per gli anni 1994, 1995 e 1996, il contributo di cui al comma 4 è determinato annualmente in misura compresa tra un minimo di lire 100 mila e un massimo di lire 5 milioni.

6. Il contributo di cui al comma 4 è determinato con delibera della giunta provinciale da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo. In prima applicazione, il termine per l'adozione della delibera è fissato al 15 gennaio 1994. Il contributo è iscritto a ruolo nei confronti dei titolari di autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è versato direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e se-

condo le modalità che saranno stabiliti con deliberazione provinciale.

7. È istituita a favore delle province, a titolo di contributo per i controlli ambientali, un'addizionale alle tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La giunta provinciale determina l'ammontare di tale addizionale in una misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento delle citate tariffe e tassa.

8. Il contributo di cui al comma 7 è versato trimestralmente alle province dal comune o dal gestore dei servizi di cui al medesimo comma.

9. Le regioni e le province autonome, le province e gli enti di cui al comma 2 istituiscono nei propri bilanci appositi fondi cui affluiscono i proventi dei contributi di cui al presente articolo. Tali fondi devono essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni e ai controlli ambientali.

10. A decorrere dalla data di istituzione dei contributi ambientali di cui al presente articolo è soppresso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. A decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). — 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodo-

logie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di controllo ambientale di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), ai fini dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

d) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, de-

vono trasmetterli all'ANPA, secondo le prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue funzioni.

6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il comitato amministrativo dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

7. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale).

— 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale

e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. Le risorse stanziare dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della citata legge n. 67 del 1988, e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente trasferite all'ANPA. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. A decorrere dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.

5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

ART. 1-ter. — (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

— 1. L'ANPA ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il comitato amministrativo, composto di tre membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione il comitato amministrativo è integrato da due membri, di cui uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP, designati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA. Il

comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente;

b) il direttore, che ne ha la legale rappresentanza, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative. Il regolamento definisce altresì la dotazione organica dell'A-

genzia tenendo conto delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I regolamenti interni sono approvati dal comitato amministrativo dell'ANPA.

ART. 1-*quater*. — (*Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA*). — 1. La dotazione organica dell'ANPA è definita ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 5.

2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-*bis*, commi 1 e 4, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2.

3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 2, lettere a) e c), e al comma 3 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche

delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e del comma 3 del presente articolo compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni sul personale ispettivo). — 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle funzioni ispettive.

2. Al fine di conferire carattere di unitarietà ed organicità alla vigilanza e ai controlli in materia ambientale, le funzioni assegnate al personale ispettivo di cui al comma 1 del presente articolo sostituiscono le funzioni riservate dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01 comma 1, lettere h) e i), al personale ispettivo di altri istituti ed enti pubblici ».

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — (Norma transitoria). —
1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province possono avvalersi anche di laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministro dell'ambiente con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine le province stipulano con i medesimi laboratori apposite convenzioni avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 04.

ART. 2-ter. — (Disposizioni finanziarie). — 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 1-quater, comma 4, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti tecnico-scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede anche mediante inquadramento

a domanda di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del presente comma, compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Disciplina dei controlli ambientali).

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31

dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le moda-

lità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE- CRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 01.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi.

01. 3.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in raccordo con i Servizi tecnici nazionali.

01. 1.

Governo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: servizi tecnici inserire le seguenti: e gli istituti scientifici.

01. 4.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: verifica e nella validazione dei con le seguenti: elaborazione e promozione di.

01. 9.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca e della diffusione di tecnologie di processo a ridotto impatto ambientale nonché di prodotti e servizi ecologicamente compatibili.

01. 5.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente.

01. 6.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) nella valutazione dei rischi connessi alle attività produttive e alla organizzazione sociale al fine di coordinare le attività di controllo e protezione dell'ambiente con le attività di prevenzione della salute umana.

01. 10.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare con le seguenti: di dismissione degli impianti di produzione dell'energia dalla fonte nucleare nonché della organizzazione di servizi di protezione dagli eventuali incidenti che si possono verificare in centrali elettronucleari di altri paesi nonché.

01. 11.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.*Sopprimere il comma 2.*

01. 12.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 2, dopo le parole: legislazione vigente inserire le seguenti: al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché.

01. 2.

Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: in materia di igiene fino alla fine del comma.

01. 13.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 2, sostituire le parole da: di servizi fino alla fine del comma, con le seguenti: di veterinaria, di medicina e sicurezza del lavoro, di sicurezza negli ambienti confinati, di igiene e sanità pubblica che sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal presente decreto, avvalendosi delle prestazioni e della consulenza tecnico-scientifica dei dipartimenti tecnici provinciali o subpro-

vinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03. A tal fine le aziende delle unità sanitarie locali concorrono alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo criteri stabiliti in base ad apposita convenzione con la regione.

01. 7.

Bonomo, Rizzi.

Al comma 2, sostituire la parola: medicina con la seguente: igiene.

01. 14.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'ANPA e le Agenzie regionali e delle province autonome, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1.

01. 8.

Galli, Zanferrari Ambroso, Luigi
Rinaldi, Paladini, Sartoris.

ART. 02.

Sopprimerlo.

02. 49.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 1, sostituire la parola: attuazione con la seguente: ottemperanza.

02. 3.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: attribuite con la seguente: conferite.

02. 4.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: attribuite con la seguente: delegate.

02. 5.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: decorrere con le seguenti: avere effetto.

02. 6.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 1993.

02. 7.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: funzioni amministrative con le seguenti: attività amministrative.

02. 8.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: amministrative con le seguenti: di importanza amministrativa.

02. 9.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: di controllo ambientale con le seguenti: di prevenzione, verifica, tutela e difesa ambientale.

02. 14.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: controllo con le seguenti: ispezione e verifica.

02. 10.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle materie con le seguenti: negli argomenti.

02. 11.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h) con le seguenti: di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

02. 15.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: lettera h) con le seguenti: lettere h) e i).

02. 13.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: ferme restando fino a: provincia autonoma con le seguenti: abrogando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in contrasto con il presente decreto.

02. 12.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: vigenti con la seguente: attuali.

02. 16.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle leggi con la seguente: normative.

02. 17.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: assegnano con la seguente: attribuiscono.

02. 18.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: medesime con la seguente: stesse.

02. 19.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: parte con la seguente: frazione.

02. 20.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: , e fatto salvo fino alla fine del comma con le seguenti: . L'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

02. 21.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: l'esercizio con le seguenti: l'attuare.

02. 22.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: della potestà legislativa con le seguenti: del potere legislativo.

02. 23.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: prevista dall'articolo 3 con le seguenti: , visto l'articolo 3.

02. 24.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole: l'espletamento con le seguenti: l'esercizio.

02. 25.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, dopo le parole: si avvalgono inserire la seguente: sia.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: articolo 03 inserire le seguenti: sia degli enti nazionali competenti in materia ambientale, sia delle associazioni ambientaliste.

02. 29.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, dopo le parole: si avvalgono inserire la seguente: sia.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: articolo 03 inserire le seguenti: sia delle associazioni ambientaliste non governative nazionali.

02. 28.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, dopo le parole: si avvalgono inserire la seguente: sia.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: articolo 03 inserire le seguenti: sia delle associazioni ambientaliste non governative nazionali che siano state costituite al 1945.

02. 27.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, dopo le parole: si avvalgono inserire la seguente: sia.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: articolo 03 inserire le seguenti: sia delle associazioni ambientaliste non governative nazionali che non abbiano ottenuto contributi e/o finanziamenti statali di qualsiasi natura.

02. 26.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, dopo le parole: si avvalgono inserire la seguente: sia.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: articolo 03 inserire le seguenti: sia di appositi membri nominati dagli ordini degli ingegneri, dei geologi e degli architetti.

02. 30.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, dopo le parole: si avvalgono inserire la seguente: sia.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: articolo 03 inserire le seguenti: sia delle università statali competenti in materia, nonché degli enti preposti alla ricerca in materia ambientale.

02. 31.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole: dei dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali con le seguenti: di appositi nuclei operativi tecnici da costituirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

02. 33.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole: dei Dipartimenti con le seguenti: di unità operative tecniche.

02. 34.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sopprimere le parole: o subprovinciali.

02. 32.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: concorrendo fino alla fine del comma.

02. 35.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; concorre alle relative spese di funzionamento un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente con i finanziamenti non utilizzati riferibili al risanamento ambientale e disposti con apposito decreto del Ministro del tesoro.

02. 36.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; le regioni concorrono interamente alle relative spese.

02. 37.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; concorrono alle relative spese nella misura di un terzo le regioni e per i restanti due terzi i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

02. 38.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; concorrono alle relative spese le regioni nella misura di due quinti, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella misura di un quinto e le province nella misura restante, previo accordo sottoposto al parere preventivo della Corte dei conti, la quale deve deliberare entro 180 giorni; in mancanza ci si avvarrà del silenzio assenso.

02. 39.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; concorrono alle relative spese nella misura di due quinti le province e per i restanti tre quinti le regioni.

02. 40.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; concorrono alle relative spese nella misura di un terzo le regioni e nella misura di due terzi i comuni situati nelle regioni interessate.

02. 41.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; concorrono alle relative spese di funzionamento, previo parere favorevole della Corte dei conti, sentiti i comuni interessati, le regioni nella misura di un quinto e le province nella misura di quattro quinti.

02. 42.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: concorrendo fino alla fine del comma con le seguenti: ; concorrono alle relative spese i fondi rimanenti alle USSL, riferibili alle materie di cui all'articolo 01, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; le ulteriori necessità di spesa saranno a carico delle regioni.

02. 43.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, sostituire le parole: di controllo con le seguenti: in materia.

02. 1.

Governo.

ART. 03.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 03.

(Strutture tecniche).

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a),

b), c), d), e), f) e g), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano con proprie leggi strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, assicurandone il raccordo a livello regionale o di provincia autonoma.

2. Le strutture tecniche collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, cui prestano, su richiesta, il supporto tecnico.

3. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire alle strutture tecniche i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali e dei presidi multizonali già adibiti alle attività di cui al comma 1, prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie.

4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle strutture tecniche è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni tra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti.

03. 1.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per lo svolgimento delle attività di competenza regionali di cui all'articolo 01, comma 1, e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo, comprese quelle di cui all'arti-

colo 01, comma 2, anche in riferimento al carattere multireferenziale dei dipartimenti, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, articolate in Dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o subprovinciale ed in Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, assicurando loro adeguate risorse finanziarie.

03. 6.

Bonomo, Rizzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: di interesse regionale.

03. 18.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono compiti dell'Agenzia regionale dell'ambiente la realizzazione, su scala regionale, degli obiettivi fissati per il sistema nazionale di protezione ambientale, oltre alla realizzazione di specifici obiettivi di carattere regionale; in particolare l'Agenzia:

a) predispone le istruttorie tecnico-scientifiche per gli organi locali competenti, su richiesta di questi;

b) collabora con gli enti interessati per fornire ai soggetti danneggiati il necessario supporto tecnico nelle azioni di risarcimento del danno ambientale, ottenendo la rifusione dei costi di indagine sostenuti;

c) concorre all'ottenimento degli obiettivi e alle funzioni attribuite all'Agenzia centrale dell'ambiente allocando e gestendo, su richiesta dell'Agenzia cen-

trale dell'ambiente stessa e dietro suo specifico finanziamento, risorse di rilevante valore tecnico-scientifico, che possono avere la funzione di centro nazionale di riferimento;

d) controlla, in accordo e cooperazione con gli enti locali, lo stato dell'ambiente e le fonti inquinanti, con accesso diretto sul territorio e nei luoghi confinanti, e con pieno accesso diretto ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati, al fine di accertare la violazione delle norme.

03. 14.

Formenti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Agenzia regionale dell'ambiente di ogni singola regione è composta da un insieme di organismi o aziende locali dotate di autonomia tecnica, amministrativa e gestionale. Il coordinamento a livello regionale degli organismi locali è determinato da apposito statuto.

03. 15.

Formenti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Con legge regionale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti gli organici e le dotazioni patrimoniali necessari al comitato di coordinamento insediato presso la presidenza della giunta ed alle organizzazioni locali, in relazione ai compiti assegnati ed alla realtà territoriale nella quale le organizzazioni locali svolgeranno la propria attività.

2-bis. Il personale addetto alle attività di cui al comma 2 verrà, in prima istanza, reperito all'interno degli attuali presidi multizonali di prevenzione e delle unità operative di igiene ambientale delle Unità sanitarie locali, considerati i compiti trasferiti.

2-ter. Il personale di cui al comma 2-bis dovrà rispondere a particolari requisiti: non militanza nei partiti e nei movimenti politici, provata competenza, professionalità.

2-quater. Le dotazioni patrimoniali, quali immobili, locali e strumentazione necessarie per lo svolgimento delle attività di istituto saranno reperite, in prima istanza, tra le dotazioni in carico agli attuali presidi multizonali di prevenzione.

2-quinquies. L'esame delle differenze tra dotazioni previste ed esistenti, sia organiche che di patrimonio, in relazione ai compiti assegnati, costituirà la linea guida per l'eventuale assegnazione di nuove dotazioni.

2-sexies. Dal trasferimento in carico all'Agenzia regionale per l'ambiente rimangono esclusi il personale e le dotazioni strumentali necessari per l'esecuzione di compiti che continuano a fare capo al servizio sanitario nazionale ed alle sue articolazioni, come definito all'articolo 7, comma 2, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-septies. La regione provvede autonomamente con entrate proprie, sulla base delle proprie esigenze operative, al finanziamento annuale dell'Agenzia regionale, su apposito capitolo del bilancio regionale.

2-octies. Al personale dell'Agenzia regionale è riconosciuto lo stato giuridico di dipendente della pubblica amministrazione e la collocazione ai fini giuridici ed economici nel comparto della Sanità, con pieno utilizzo dei fondi di incentivazione.

2-novies. È previsto un fondo presso i capitoli di competenza dell'assessorato al bilancio della giunta regionale per eventuali differenziazioni di regime del trattamento del personale dell'Agenzia regionale.

03. 16.

Maroni.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: agenzia con le seguenti: organismo unitario multireferenziale.

Conseguentemente, al medesimo comma e ai commi 3 e 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Agenzia con le seguenti: Organismo unitario multireferenziale.

03. 19.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: multizonali fino alla fine della lettera con le seguenti: e servizi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riorganizzandoli su base dipartimentale.

03. 7.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ad organizzare in appositi Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo, il personale, i laboratori e le attrezzature dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alla prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli di cui all'articolo 01, così come individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, trasferendo tali Servizi, con la relativa dotazione finanziaria, all'Agenzia, assicurandone, di norma, l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

03. 8.

Bonomo, Rizzi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Servizi territoriali per la prevenzione, aggiungere le seguenti: la sicurezza.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole: Servizi territoriali per la prevenzione, aggiungere le seguenti: la sicurezza.

03. 3.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) a riorganizzare di conseguenza i restanti servizi delle unità sanitarie locali che svolgono attività di cui all'articolo 01, comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal presente decreto, e prevedendo idonee forme di coordinamento operativo e funzionale con i Dipartimenti tecnici e i Servizi territoriali delle Agenzie di cui all'articolo 03 al fine di evitare sovrapposizioni e conflittualità negli interventi e di raggiungere il miglior rapporto costi-benefici dei medesimi.

03. 9.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: i restanti servizi aggiungere le seguenti: di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e di sanità veterinaria.

03. 4.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: e delle comunità montane.

03. 5.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: da parte fino alla fine della lettera con le seguenti: dei loro consorzi e delle comunità montane da parte dei Dipartimenti tecnici provinciali e subprovinciali e dei Servizi territoriali.

03. 10.

Bonomo, Rizzi.

Al comma 3, sostituire le parole: cui prestano, su richiesta, supporto tecnico, in attuazione con le seguenti: nell'ambito.

03. 11.

Bonomo, Rizzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Agenzie collaborano altresì con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero della sanità e con gli altri Ministeri interessati, nonché con gli enti e gli istituti nazionali e internazionali deputati alle attività svolte dai Dipartimenti tecnici e dai Servizi territoriali nelle forme e con le modalità definite dalle regioni.

03. 12.

Rizzi, Bonomo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

(Dipartimenti di prevenzione).

1. Al fine di assicurare indirizzi omogenei alla prevenzione, vigilanza e controllo e pervenire ad una idonea dotazione di personale su tutto il territorio regionale, nonché di rendere complessivamente più efficaci gli interventi, le regioni riorganizzano gli attuali servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un apposito Dipartimento per la prevenzione sanitaria, articolato almeno nei seguenti servizi:

- a) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- b) medicina del lavoro;
- c) sicurezza degli ambienti confinati di vita e di lavoro;
- d) igiene e sanità pubblica;
- e) epidemiologia ambientale;
- f) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, commercializzazione, conservazione e tra-

sporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono anche delle prestazioni e della collaborazione tecnica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e i Dipartimenti tecnici provinciali e subprovinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 395, per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Ai dipartimenti di prevenzione di cui al presente articolo è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale e le altre attribuzioni previste per gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

3. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare l'uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA, degli istituti zooprofilattici, nonché dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali di cui al decreto-legge 27 settembre 1993, n. 395.

4. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione e la provincia autonoma, acquisiscono dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro ».

03. 13.

Bonomo, Rizzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le agenzie regionali, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b), si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, le quali hanno già il compito di raccogliere, su base regionale dati ambientali relativi al sistema delle imprese. I rapporti fra le agenzie regionali e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati da apposito capitolo del contratto di programma di cui all'articolo 1, comma 5.

03. 2.

Lusetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Sono istituiti gli organismi locali di protezione ambientale. Il territorio di competenza di tali organismi locali è di norma provinciale o di diversa estensione ed entità in relazione alla concentrazione di soggetti inquinanti e di popolazione delle aree e alla presenza di elementi di particolare interesse dal punto di vista della tutela ambientale. Compiti particolari in specifici settori possono essere assegnati al fine dell'ottimizzazione delle risorse su base multizonale, sia in via temporanea, in attesa della creazione dei servizi in tutti gli organismi locali, sia in via definitiva. Gli interventi previsti dal presente decreto vengono svolti, in relazione alla specificità dei temi, da specifiche sezioni istituite all'interno di ognuno degli organismi locali: a) aria; b) acque; c) suolo; d) radioprotezione; e) assicurazione di qualità. A livello delle organizzazioni locali vengono individuati, sulla base delle strutture, delle esperienze e delle dotazioni presenti, dei settori che assumono il ruolo di riferimento regionale per il tema trattato, il cui responsabile entra a fare parte dell'organismo regionale.

03. 17.

Formenti.

ART. 04.

Sopprimerlo.

* 04. 1.

Giuliano

Sopprimerlo.

* 04. 2.

Bruni, Aliverti, Berni, Carli, Castellotti, Francesco Ferrari, Tealdi, Zambon, Torchio.

Sopprimerlo.

* 04. 34.

Formenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 04. 4.

Galli, Zanferrari Ambroso, Luigi Rinaldi, Paladini, Sartoris.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 04. 12.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di lire 100 mila ed un massimo di lire un milione con le seguenti: di lire 10.000 ed un massimo di lire 50.000.

04. 35.

Formenti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 100 mila con le seguenti: lire cinquantamila.

04. 8.

Filippini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle dimensioni delle aziende interessate.

04. 32.

La Commissione.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

* **04. 9.**

Rizzi, Bonomo.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

* **04. 13.**

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 4, sostituire la parola: province con la seguente: regioni.

04. 14.

Peraboni.

Al comma 4, dopo la parola: province inserire le seguenti: limitatamente agli anni 1994, 1995 e 1996.

* **04. 5.**

Galli, Zanferrari Ambroso, Luigi Rinaldi, Paladini, Sartoris.

Al comma 4, dopo la parola: province inserire le seguenti: limitatamente agli anni 1994, 1995 e 1996.

* **04. 15.**

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 5, sopprimere le parole: Per gli anni 1994, 1995 e 1996.

** **04. 6.**

Galli, Zanferrari Ambroso, Luigi Rinaldi, Paladini, Sartoris.

Al comma 5, sopprimere le parole: Per gli anni 1994, 1995 e 1996.

** **04. 16.**

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 5, sostituire le parole da: tra un minimo fino alla fine del comma con le

seguenti: tra un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000.

04. 36.

Formenti.

Al comma 5, sostituire le parole da: tra un minimo fino alla fine del comma con le seguenti: tra un minimo di 50 mila e un massimo di lire 5 milioni.

04. 17.

Aimone Prina, Bertotti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il contributo di cui al comma 4 è determinato con delibera della giunta regionale da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo. In prima applicazione, il termine per l'adozione della delibera è fissato al 15 gennaio 1994. Il contributo è iscritto a ruolo nei confronti dei titolari di autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è versato direttamente alla tesoreria della regione nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

04. 18.

Calderoli.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

04. 37.

Formenti.

Sopprimere il comma 7.

04. 19.

Alda Grassi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento con le seguenti: non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento.

04. 33.

La Commissione.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono tenuti al pagamento del contributo di cui al presente comma i soggetti obbligati al versamento del contributo di cui al comma 4.

* 04. 7.

Galli, Zanferrari Ambroso, Luigi
Rinaldi, Paladini, Sartoris.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono tenuti al pagamento del contributo di cui al presente comma i soggetti obbligati al versamento del contributo di cui al comma 4.

* 04. 20.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. I contributi di cui ai commi 1 e 4 e l'addizionale di cui al comma 7 non si applicano all'istruttoria delle autorizzazioni, all'effettuazione dei controlli e alle tariffe relativi all'esercizio delle imprese agricole definite insediamenti civili ai sensi della delibera 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale adottata ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

04. 10.

Bruni, Berni, Carli, Castellotti,
Francesco Ferrari, Luigi Rinaldi, Tealdi, Zambon.

Sopprimere il comma 9.

04. 38.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: e ai controlli ambientali con le seguenti: previste per la protezione ambientale.

04. 39.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Sopprimere il comma 10.

* 04. 11.

Rizzi, Bonomo.

Sopprimere il comma 10.

* 04. 40.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. I titolari delle attività produttive esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono richiedere, entro sessanta giorni dalla medesima data, le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h).

10-ter. Il titolare delle attività produttive esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che risulti sprovvisto delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), non è punibile qualora presenti domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4-bis nei tempi ivi previsti.

04. 42.

La Commissione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da sei a quindici volte il contributo evaso.

04. 21.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7

è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da sei a dieci volte il contributo evaso.

04. 22.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il contributo evaso.

04. 23.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a dieci volte il contributo evaso.

04. 24.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a nove volte il contributo evaso.

04. 25.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a otto volte il contributo evaso.

04. 26.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a sette volte il contributo evaso.

04. 27.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a sei volte il contributo evaso.

04. 28.

Aimone Prina, Bertotti.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 04. 29.

Sostituire le parole: di cui al comma 7 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.

0. 04. 29. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da tre a cinque volte il contributo evaso.

04. 29.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 è punito con una sanzione amministrativa

pecuniaria da tre a quattro volte il contributo evaso.

04. 30.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'omesso o incompleto versamento del contributo di cui al comma 7 e punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da due a tre volte il contributo evaso.

04. 31.

Visentin.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Sono istituiti, sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e la sorveglianza della Commissione europea del Parlamento di Lussemburgo, di concerto con le attività del Ministero degli affari esteri presso il Consiglio d'Europa e per il coordinamento istituzionale del Parlamento europeo di Strasburgo il servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale ed il servizio nazionale di protezione civile.

2. I servizi sono le uniche autorità pubbliche nel settore della protezione ambientale e della protezione civile; sono dotati di autonomia contabile-amministrativa-logistica e societaria.

3. Il servizio di protezione ambientale si articola in:

a) agenzia centrale per l'ambiente (A.C.A.);

b) agenzie regionali per l'ambiente (A.R.A.).

4. Il servizio di protezione civile si articola in:

a) agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Europa/ANPA);

b) centri operativi regionali di servizi ambientali (C.O.R.S.A.);

c) centri operativi regionali di servizi sociali (C.O.R.S.S.).

5. L'attività tecnico-scientifica dell'agenzia europea per l'ambiente di ausilio del Ministero dell'ambiente viene svolta preventivamente dall'ANPA mentre l'attività tecnico-amministrativa di bilancio viene svolta in supplenza dal coordinamento nazionale della protezione civile.

1. 4.

Aimone Prina, Bertotti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Sono istituiti, sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la sorveglianza della Commissione europea del Parlamento di Lussemburgo, di concerto con le attività del Ministero degli affari esteri presso il Consiglio d'Europa il servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale ed il servizio nazionale di protezione civile. I servizi sono le uniche autorità pubbliche nel settore della protezione ambientale e della protezione civile; sono dotati di autonomia contabile-amministrativa-logistica e societaria.

2. Il servizio di protezione ambientale si articola in:

a) agenzia centrale per l'ambiente (A.C.A.);

b) agenzie regionali per l'ambiente (A.R.A.).

3. Il servizio di protezione civile si articola in:

a) agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Europa/ANPA);

b) centri operativi regionali di servizi ambientali (C.O.R.S.A.);

c) centri operativi regionali di servizi sociali (C.O.R.S.S.).

1. 5.

Aimone Prina, Bertotti.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1993

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. È istituita, come articolazione su scala nazionale del servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale (S.N.T.S.A.), l'agenzia centrale per l'ambiente (ACA); l'ACA è istituita e gestita sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge:

1. 6.

Magnabosco.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a favore degli enti centrali e Ministeri aventi competenze nel settore della protezione dell'ambiente, inteso anche come veicolo di agenti nocivi per l'uomo.

1. 7.

Peraboni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 30.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'ACA svolge inoltre compiti di studio, valutazione, appoggio tecnico-scientifico, standardizzazione a favore delle agenzie regionali per l'ambiente di cui all'articolo 03, in un rapporto di reciproca collaborazione, anche allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti.

1. 8.

Gnutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: Agenzie con le seguenti: strutture tecniche.

1. 1.

Governo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: lettera h) inserire la seguente: anche.

1. 9.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 con le seguenti: articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

1. 31.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: del Ministero dell'ambiente con le seguenti: del Governo, in tema di protezione dell'ambiente.

1. 10.

Matteja.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: del Ministero dell'ambiente con le seguenti: delle istituzioni pubbliche nel settore della protezione ambientale.

1. 11.

Maroni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) definizione di metodiche standardizzate per l'effettuazione delle misurazioni previste per i compiti dello S.N.T.S.A., fissa le norme tecniche per l'effettuazione delle misurazioni oggetto dell'attività di istituto dello S.N.T.S.A., elabora e gestisce standard nazionali di riferimento.

1. 12.

Ongaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) attività di diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle

attività svolte a livello centrale dall'A.N.P.A.

1. 13.

Sartori.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) collaborazioni con le agenzie regionali per fornire ai soggetti danneggiati il necessario supporto tecnico nelle azioni di risarcimento del danno ambientale, ottenendo la rifusione dei costi di indagine sostenuti.

1. 14.

Antonio Magri.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) partecipazione, per quanto riguarda le competenze centrali, al progetto, alla realizzazione e gestione delle iniziative finanziate con le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto 1989, n. 305, relativamente al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

1. 15.

Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) attività di promozione della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili.

1. 16.

Conca.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) partecipazione, in accordo con le agenzie regionali, alla attività di forma-

zione, studio, sviluppo, promozione, validazione e diffusione delle informazioni in ordine agli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla protezione dell'ambiente.

1. 17.

Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) attività di supporto tecnico, metodologico e organizzativo delle agenzie regionali, per:

1) coadiuvare alla formazione dei tecnici che operano nelle strutture dello S.N.T.S.A.;

2) collaborare nel corso dell'effettuazione di valutazioni, attività analitica e di campagne di misura qualora motivi di carattere metodologico o situazioni contingenti lo rendano opportuno;

3) garantire l'omogeneità e la riferibilità delle metodologie utilizzate sull'intero territorio nazionale;

4) fornire il proprio contributo tecnico ed organizzativo, in cooperazione con i diversi organismi regionali, per la redazione di piani di attuazione delle leggi per la protezione ambientale e delle altre discipline preventive, esistenti e future.

1. 18.

Formenti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'A.C.A. assolve compiti e funzioni di carattere tecnico-scientifico a favore degli enti centrali aventi competenze in tema di protezione ambientale.

1-ter. L'A.C.A. svolge inoltre compiti di studio, valutazione, appoggio tecnico-scientifico, standardizzazione a favore delle agenzie regionali per l'ambiente, in un rapporto di reciproca cooperazione.

1-quater. L'A.C.A. assolve i compiti di diffusione su scala nazionale dell'informa-

zione sullo stato dell'ambiente. In particolare:

a) predispone le istruttorie tecnico-scientifiche per gli organi centrali competenti, su richiesta di questi;

b) valuta e convalida gli aspetti tecnico-scientifici degli studi di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e delle istruttorie del comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente;

c) costituisce un archivio nazionale dello stato dell'ambiente, sulla base delle determinazioni e delle valutazioni compiute dalle agenzie regionali, e di quelle effettuate con propri mezzi, nonché in ordine ad altre acquisizioni di comprovata validità tecnica;

d) fornisce supporto tecnico ai Ministeri per la proposta e per la revisione della normativa del settore ambientale;

e) opera per la definizione di metodiche standardizzate per l'effettuazione delle misurazioni previste per i compiti dello S.N.T.S.A., fissa le norme tecniche per l'effettuazione delle misurazioni oggetto dell'attività di istituto dello S.N.T.S.A., elabora e gestisce standard nazionali di riferimento;

f) effettua attività di supporto tecnico, metodologico e organizzativo delle agenzie regionali per:

1) coadiuvare alla formazione dei tecnici che operano nelle strutture dello S.N.T.S.A.;

2) collaborare nel corso dell'effettuazione di valutazioni, attività analitica e di campagna di misura qualora motivi di carattere metodologico o situazioni contingenti lo rendano opportuno;

3) garantire l'omogeneità e la riferibilità delle metodologie utilizzate sull'intero territorio nazionale;

4) fornire il proprio contributo tecnico ed organizzativo, in cooperazione con i diversi organismi regionali, per la redazione di piani di attuazione delle leggi per la protezione ambientale e delle

altre discipline preventive, esistenti e future;

g) predisporre la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle attività svolte a livello centrale dell'A.C.A.;

h) collaborare con le agenzie regionali per fornire ai soggetti danneggiati il necessario supporto tecnico nelle azioni di risarcimento del danno ambientale, ottenendo la rifusione dei costi di indagine sostenuti;

i) partecipare, per quanto riguarda le competenze centrali, al progetto, alla realizzazione e gestione delle iniziative finanziate con le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto 1989, n. 305, relativamente al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

1. 19.

Formenti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Lo scopo dello SNTSA è la protezione contro gli elementi nocivi veicolati tramite l'ambiente attraverso tutte le diverse vie, in grado di apportare danni agli esseri umani, ai beni ambientali e culturali.

1-ter. Lo SNTSA ha altresì il compito di proporre normative e interventi atti a programmare modelli produttivi e suggerire comportamenti sociali, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche ed universitarie, intesi a consentire un razionale uso delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo socio-economico per la comunità attuale e per le generazioni future.

1-quater. Allo SNTSA sono immediatamente devolute le competenze in materia ambientale, quali definite all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il Servizio assume di conseguenza le competenze di vigilanza circa la protezione dell'acqua, dell'aria, del suolo, della radioprotezione.

1-sexies. Con la costituzione dello SNTSA nelle sue diverse articolazioni, si dà attuazione all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, per quanto concernente la riorganizzazione del settore ambientale dei presidi multizonali di prevenzione.

1-septies. Lo SNTSA esercita le funzioni di carattere analitico e tecnico-scientifico a favore di altre amministrazioni dello Stato o locali in ambiti che presentino analogie metodologiche rispetto a quelle peculiari per lo SNTSA al fine di ottimizzare le risorse a disposizione degli enti pubblici, nel campo della prevenzione.

1. 20.

Formenti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai fini del presente decreto, tra le attività operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ANPA, va inclusa l'istituzione di sportelli informativi per i cittadini gestiti in collaborazione con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. Tali sportelli offrono i seguenti servizi al pubblico:

1) consulenza su norme e leggi sulla tutela della salute e dell'ambiente, sulla base di una banca dati specifica;

2) consulenza didattica sulla base di materiale audiovisivo distribuito alle agenzie da: Corpo Forestale dello Stato, ENEA, ENEL, ENI ed altri enti, nonché dal Centro coordinamento nazionale agenzie;

3) consulenza, in caso di danni ambientali rilevati mediante la presenza in ambito di coordinamento nazionale di esperti specifici;

4) consulenza ed organizzazione di stage naturalistici e di gite scolastiche e sociali in aree di interesse naturalistico;

5) consulenza per la realizzazione di servizi di prevenzione degli incendi boschivi;

6) costituzione di squadre di pronto intervento ambientale per:

a) analisi dell'inquinamento dei corsi d'acqua;

b) analisi dell'inquinamento interno delle abitazioni;

c) rilevamento della presenza di Radon;

d) sorveglianza degli antibraccieri;

e) impianti marini di posidonia;

f) servizi di prevenzione degli incendi boschivi;

7) organizzazione di corsi di informazione e formazione ambientale;

8) consulenza specifica su fenomeni locali.

1-ter. Per il primo anno è prevista l'apertura di almeno 1.000 sportelli, che assumono la denominazione di « Ecosportelli » per giungere entro cinque anni dall'inizio del progetto a 8.000 sportelli.

1-quater. Addetti agli sportelli sono volontari designati dalle associazioni ambientaliste di cui al comma *1-bis*.

1-quinquies. Il coinvolgimento dei volontari previsto nella fase iniziale è di 7.000 unità.

1-sexies. Gli ecosportelli sono collegati ai terminali della banca dati giuridica e tecnica dell'ANPA in modo da poter disporre dell'informazione in materia ambientale e trasmetterla al pubblico, dando attuazione al diritto di accesso sancito dalla direttiva CEE 90/313.

1. 21.

Oreste Rossi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministro dell'ambiente si avvale dell'ACA per l'acquisizione di tutti i dati, le elaborazioni, gli elementi utili per la

predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

1. 22.

Comino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'ANPA pubblica, altresì, ogni trimestre, tutti i dati in proprio possesso nonché le eventuali proprie elaborazioni.

1. 32.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le strutture tecniche da sottoporre a convenzione e le tematiche vengono prescelte in modo da privilegiare le competenze specialistiche presenti, secondo criteri di efficienza, professionalità, risultati conseguiti.

1. 23.

Magistroni.

Sopprimere il comma 4.

1. 33.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Per l'assolvimento dei propri compiti, l'ACA può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ricercatori anche di ambito universitario, da impiegarsi in compiti di istituto. Possono altresì essere affidati incarichi specifici a istituti, fondazioni, centri di ricerca particolarmente qualificati e non aventi finalità lucrative.

4-bis. Sia l'impiego di ricercatori che l'affidamento di incarichi ai soggetti terzi di cui al comma 4 deve essere giustificato dalla oggettiva non disponibilità all'interno dell'ACA di analoghe risorse; è inoltre limitato ad attività di ricerca di elevata qualificazione aventi carattere di

temporaneità o per l'assolvimento di compiti di istituto in attesa della creazione di proprie risorse, in base al livello di priorità identificato per le attività in questione.

4-ter. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene fissato un limite di bilancio per le attività da sottoporre a convenzione per prestazioni fornite da terzi, secondo quanto disposto dai commi 4 e 4-bis, a titolo oneroso.

1. 24.

Oreste Rossi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ACA opera al fine di raccogliere i dati disponibili circa le rilevazioni ambientali effettuate sia da enti e pubbliche amministrazioni che da parte di altri soggetti di comprovata validità tecnica; i dati in questione dovranno essere convalidati, dal punto di vista della qualità e dell'attendibilità, attraverso opportuni programmi di assicurazione di qualità.

1. 25.

Castelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ANPA raccoglie organicamente i dati comunque rilevati nel settore ambientale e disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché presso gli enti pubblici, territoriali e locali, e presso le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che devono mettere a disposizione tali dati secondo le procedure fissate nel contratto di programma che l'ANPA stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di organizzare e gestire secondo modalità omogenee la raccolta e l'informatizzazione dei dati disponibili sul territorio nazionale, integrandoli con i

dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese. Il predetto contratto di programma prevederà in particolare la realizzazione da parte dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di una banca dati ambientali, organizzata su base nazionale con articolazioni regionali e provinciali e secondo le modalità di sviluppo delle attività di cui all'articolo 03, comma 6.

1. 2.

Lusetti.

Al comma 5, sostituire le parole: secondo le prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue funzioni con le seguenti: secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 3.

1. 3.

Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 26.

Michielon.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri vigila sulla realizzazione dei contenuti del piano di lavoro.

1. 27.

Aimone Prina, Bertotti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'ACA collabora con il Sistema statistico nazionale, secondo forme e modalità fissate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 28.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'ANPA assume le funzioni di Ente nazionale competente ai sensi dei regolamenti CEE 808/92 sull'etichettatura ecologica dei prodotti (« Ecolabel ») e n. 1836/93 su un sistema di *auditing* ambientale (« Ecoaudit »).

1. 29.

Gnutti.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.

1-bis. 30.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino a: il medesimo Ministero con le seguenti: si provvede soprattutto alla verifica di quelle commissioni e di quei comitati tecnicospicifici scarsamente operanti presso il medesimo Ministero.

1-bis. 9.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino a: il medesimo Ministero con le seguenti: si provvede alla verifica di quelle commissioni e comitati tecnico-spicifici che possono essere sciolti.

1-bis. 10.

Ostinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: l'ANPA provvede.

1-bis. 8.

Padovan.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

1-bis. 11.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire la parola: al riordino con la seguente: alla soppressione.

1-bis. 12.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: al riordino con le seguenti: alla riduzione.

1-bis. 13.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici con le seguenti: di tutte le strutture.

1-bis. 14.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi del presente decreto.

1-bis. 16.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, dopo la parola: conseguente inserire la seguente: parziale.

1-bis. 17.

Aimone Prina, Bertotti.

Sopprimere il comma 2.

*** 1-bis. 2.**

Rizzi, Bonomo.

Sopprimere il comma 2.

*** 1-bis. 19.**

Bonato.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: componenti inserire le seguenti: ritenuti idonei.

1-bis. 18.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle Commissioni e dei comitati con le seguenti: di tutte quelle strutture.

1-bis. 15.

Frontini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico con le seguenti: in posizione e funzioni soggette a verifica e conferma da parte dell'ANPA, fino alla scadenza dell'incarico.

1-bis. 20.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per quei componenti che sono ritenuti idonei ad operare dalla ANPA nella propria struttura, alla scadenza dell'incarico, la permanenza nell'Agenzia è soggetta a regolare domanda di iscrizione nell'organico, salvo parere negativo dell'ANPA stesso, e comunque nel limite dei posti scoperti.

1-bis. 22.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti ritenuti idonei che siano appartenenti al personale civile degli enti pubblici, anche economici, alla scadenza dell'incarico sono inquadrati nel ruolo organico dell'ANPA, nel limite dei posti vacanti e con posizioni e funzioni stabilite dall'ANPA stesso.

1-bis. 23.

Asquini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e militare.

1-bis. 21.

Flego.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche economici con le seguenti: non economici.

1-bis. 3.

Vincenzo Mancini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel limite dei posti vacanti.

1-bis. 4.

Vincenzo Mancini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle Commissioni e dei Comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

1-bis. 5.

Galli.

Sopprimere il comma 4.

1-bis. 6.

Aliverti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.

1-bis. 25.

Mazzetto.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dalla stessa data, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, dell'ENEA, sono trasferiti all'ANPA, secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.

1-bis. 26.

Negri.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter la direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'Enea (Enea-Disp), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie, sono trasferiti all'ANPA, che individua per la direzione e il personale nuove posizioni e competenze in funzione della struttura dell'ANPA stesso.

1-bis. 28.

Latronico.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dalla stessa data sono trasferiti all'ANPA, secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento, il personale, le strutture, le relative dotazioni tecniche e risorse finanziarie attualmente facenti parte della direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP) che saranno ritenute idonee alle esigenze funzionali dell'ANPA.

1-bis. 7.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso il personale facente parte della direzione per la sicurezza nucleare e la direzione sanitaria della Enea potrà assumere l'incarico di direttore legale rappresentante dell'ANPA.

1-bis. 29.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dalla stessa data con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 1.

Governo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In nessun caso il personale facente parte della direzione per la sicurezza nucleare e la direzione sanitaria della Enea potrà assumere incarichi direzionali e di rappresentanza all'interno della struttura dell'ANPA.

1-bis. 27.

Luigi Rossi.

ART. 1-ter.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

(Ordinamento dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

1. L'ANPA ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Sono organi dell'ANPA:

- a) il comitato amministrativo;
- b) il comitato scientifico;
- c) il direttore dell'agenzia, che ne ha la legale rappresentanza.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati la composizione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi di cui al comma 2, nonché le modalità dell'organizzazione dell'agenzia in strutture operative. Il regolamento definisce altresì la dotazione organica dell'agenzia.

4. Il regolamento altresì disciplina:

a) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

b) i servizi a pagamento resi dall'agenzia, con il criterio della copertura dei costi;

c) la verifica dei costi, del rendimento dei servizi e dell'utilizzazione delle risorse dell'agenzia.

5. Membro di diritto del comitato amministrativo è un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

1-ter. 1.

Governo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale. Il Servizio è l'unica autorità tecnico-scientifica delle istituzioni pubbliche nel settore della protezione ambientale; è dotato di autonomia contabile-amministrativa. Il Servizio si articola in:

a) Agenzia centrale per l'ambiente (A.C.A.);

b) Agenzie regionali per l'ambiente (A.R.A.).

1-bis. Tra le due articolazioni di cui al comma 1 vengono ripartiti i compiti regionali e sovra regionali, ai sensi dei successivi articoli. Il Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale è sottoposto al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

1-ter. 4.

Bossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1-TER 66.

Al secondo periodo, sostituire le parole: È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità di vigilanza *con le seguenti:* La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita la vigilanza.

Conseguentemente, sostituire le parole: la composizione ed il funzionamento dell'Autorità *con le seguenti:* le forme e le modalità di tale vigilanza.

0. 1-ter. 66. 1.

Ronchi, Testa, Paissan, De Benetti, Pratesi, Mattioli, Crippa, Leccese, Pecoraro Scanio, Scalia, Pieroni, Boato, Giuliani, Zagatti, Tattarini, Camoirano Andriollo, Melilla, Lorenzetti Pasquale, Cioni, Bargone, Calzolaio, Serafini, Strada, Ingrao, Rebecchi, Folena, Mancina, Sanna, Correnti, Alfonsina Rinaldi, Nardone.

All'emendamento 1-ter. 66, aggiungere il seguente periodo: Al relativo onere, valutato in lire 200 milioni annue a partire dal 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 2-ter, comma 1, sostituire le parole: 5.250 milioni *con le seguenti:* 5.050 milioni *e le parole:* 9.650 milioni *con le parole:* 9.450 milioni.

1-ter. 66. 2.

La Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità di vigilanza sulle attività dell'ANPA. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione e il funzionamento dell'Autorità.

1-ter. 66.

Formenti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta esclusivamente al controllo della Corte dei conti, e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

1-ter. 5.

Rocchetta, Meo Zilio.

Al comma 1, sostituire le parole: del Ministero dell'ambiente *con le seguenti:* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-ter. 7.

Borghesio.

Sopprimere il comma 2.

1-ter. 2.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) il presidente, che ne ha la legale rappresentanza, scelto tra personalità di chiara fama tecnico-scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia, nominato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e non può essere riconfermato.

1-ter. 8.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) il presidente, che ne ha la legale rappresentanza, scelto tra personalità di chiara fama tecnico-scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica due anni e può essere confermato una sola volta.

1-ter. 9.

Visentin.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il primo periodo.

1-ter. 10.

Castellazzi.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: tre membri con le seguenti: quattro membri ed un presidente.

1-ter. 12.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

1-ter. 11.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente con le seguenti: Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

1-ter. 13.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

*** 1-ter. 14.**

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

*** 1. ter. 67.**

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 2, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presidente ed il comitato amministrativo, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni.

1-ter. 15.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presidente ed il comitato amministrativo, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica due anni.

1-ter. 16.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

1-ter. 17.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

1-ter. 18.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: ed elegge al proprio interno il presidente.

1-ter. 19.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Un membro del comitato amministrativo è scelto tra i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti nel Consiglio nazionale dell'ambiente di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349.

1-ter. 20.

Borghesio.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1-ter. 21.

Farassino.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: che ne ha la legale rappresentanza.

1-ter. 22.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: e manageriale.

1. ter. 68.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro dell'ambiente.

1-ter. 23.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente con le seguenti: sentito il Ministro dell'ambiente.

1-ter. 24.

Brambilla.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

1-ter. 25.

Rocchetta.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

1-ter. 26.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.

1-ter. 27.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: può essere confermato per una sola volta con le seguenti: non può essere confermato.

1-ter. 28.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da quattro membri effettivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

1-ter. 29.

Arrighini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due membri effettivi con le seguenti: tre membri effettivi.

1-ter. 30.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: su proposta del Ministro del tesoro con le seguenti: sentito il Ministro del tesoro.

1-ter. 31.

Brambilla.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e non può essere confermato.

1-ter. 33.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato per una volta sola.

1-ter. 32.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e non può essere confermato.

1-ter. 34.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e può essere confermato per una volta sola.

1-ter. 35.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e non può essere confermato.

1-ter. 36.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta.

1-ter. 37.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica due anni e non può essere confermato.

1-ter. 38.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica due anni e può essere confermato per una sola volta.

1-ter. 39.

Aimone Prina, Bertotti.

Sopprimere il comma 3.

1-ter. 3.

Rizzi, Bonomo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

1-ter. 65.

Maurizio Balocchi.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire nove milioni mensili lorde.

1-ter. 40.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire otto milioni mensili lorde.

1-ter. 41.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire sette milioni mensili lorde.

1-ter. 42.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire sei milioni mensili lorde.

1-ter. 43.

Castellaneta.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire cinque milioni mensili lorde.

1-ter. 44.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro del tesoro.

1-ter. 45.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli emolumenti del presidente sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire dodici milioni mensili lorde.

1-ter. 46.

Metri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli emolumenti del presidente sono stabiliti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire undici milioni mensili lorde.

1-ter. 47.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli emolumenti del presidente sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in misura non superiore a lire dieci milioni mensili lorde.

1-ter. 48.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli emolumenti del presidente sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in misura non inferiore a lire sette milioni mensili lorde.

1-ter. 49.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli emolumenti del presidente sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in misura non inferiore a lire sei milioni mensili lorde.

1-ter. 50.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli emolumenti del presidente sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in misura non inferiore a lire cinque milioni mensili lorde.

1-ter. 51.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli emolumenti del presidente sono stabiliti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri in misura non inferiore a lire quattro milioni mensili lorde.

1-ter. 52.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

1-ter. 53.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: cento.

1-ter. 54.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente.

1-ter. 55.

Polli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

1-ter. 56.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: sessanta.

1-ter. 57.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

1-ter. 59.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centocinquanta.

1-ter. 58.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Ministro dell'ambiente e del.

1-ter. 60.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con le seguenti: di concerto con la Conferenza permanente.

1-ter. 61.

Maroni.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 1-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dotazione organica dell'Agenzia centrale dell'ambiente, non superiore alle 300 unità e a 70 unità di personale amministrativo, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Presidente dell'Agenzia. Al personale dell'ACA si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1-ter. 64.

Brambilla.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: su proposta del presidente.

1-ter. 62.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: su proposta del direttore.

1-ter. 63.

Aimone Prina, Bertotti.

ART. 1-quater.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1-quater. 11.

Bampo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1-quater. 78.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: comma 4.

1-quater. 3.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1-quater. 4.

Rizzi, Bonomo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2 con le seguenti: assunto sulla base di concorsi pubblici.

1-quater. 79.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Sopprimere il comma 3.

* **1-quater. 5.**

Rizzi, Bonomo.

Sopprimere il comma 3.

* **1-quater. 12.**

Gianmarco Mancini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ANPA, oltre al reclutamento di personale previsto dal comma 1, lettere a) e b), può avvalersi di dipendenti di istituti superiori, di unità sanitarie locali e di altre amministrazioni pubbliche, a domanda, o in posizioni di comando o di fuori ruolo, in piena autonomia, e nel numero che dovesse risultare scoperto dopo l'applicazione del comma 1, a), b) e c).

1-quater. 13.

Pivetti.

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Entro il 31 dicembre 1994, ove si verificano nell'ambito dell'ENEA esuberi di personale diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nei ruoli dell'ANPA, nel limite di 150 unità. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, ove si verificano esuberi di personale con trattamenti economici similari nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali e di altre pubbliche amministrazioni, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nel limite di 150 unità.

1-quater. 6.

Vincenzo Mancini.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro il 31 dicembre 1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento di non più di 50 tecnici dell'ENEA.

1-quater. 14.

Brambilla.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 15 gennaio 1994.

1-quater. 40.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: entro il 16 gennaio 1994.

1-quater. 39.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 17 gennaio 1994.

1-quater. 38.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 18 gennaio 1994.

1-quater. 37.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 19 gennaio 1994.

1-quater. 36.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 20 gennaio 1994.

1-quater. 35.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 21 gennaio 1994.

1-quater. 34.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 22 gennaio 1994.

1-quater. 33.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 23 gennaio 1994.

1-quater. 32.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 24 gennaio 1994.

1-quater. 31.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 25 gennaio 1994.

1-quater. 30.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 26 gennaio 1994.

1-quater. 29.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 27 gennaio 1994.

1-quater. 28.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 28 gennaio 1994.

1-quater. 27.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 29 gennaio 1994.

1-quater. 26.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 30 gennaio 1994.

1-quater. 25.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 31 gennaio 1994.

1-quater. 24.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 2 febbraio 1994.

1-quater. 23.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 3 febbraio 1994.

1-quater. 22.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 4 febbraio 1994.

1-quater. 21.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 5 febbraio 1994.

1-quater. 20.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 6 febbraio 1994.

1-quater. 19.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 7 febbraio 1994.

1-quater. 18.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 9 febbraio 1994.

1-quater. 17.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 10 febbraio 1994.

1-quater. 16.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 12 febbraio 1994.

1-quater. 15.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 2 dicembre 1994.

1-quater. 41.

Lazzati.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 3 dicembre 1994.

1-quater. 42.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 4 dicembre 1994.

1-quater. 43.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 5 dicembre 1994.

1-quater. 44.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 6 dicembre 1994.

1-quater. 45.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 7 dicembre 1994.

1-quater. 46.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro l'8 dicembre 1994.

1-quater. 47.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 9 dicembre 1994.

1-quater. 48.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 10 dicembre 1994.

1-quater. 49.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 12 dicembre 1994.

1-quater. 50.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 13 dicembre 1994.

1-quater. 51.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 14 dicembre 1994.

1-quater. 52.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 15 dicembre 1994.

1-quater. 53.

Dosi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 16 dicembre 1994.

1-quater. 54.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 17 dicembre 1994.

1-quater. 55.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 19 dicembre 1994.

1-quater. 56.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 20 dicembre 1994.

1-quater. 57.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 21 dicembre 1994.

1-quater. 58.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 22 dicembre 1994.

1-quater. 59.

Gianmarco Mancini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 23 dicembre 1994.

1-quater. 60.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 24 dicembre 1994.

1-quater. 61.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 25 dicembre 1994.

1-quater. 62.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 26 dicembre 1994.

1-quater. 63.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 27 dicembre 1994.

1-quater. 64.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 28 dicembre 1994.

1-quater. 65.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 29 dicembre 1994.

1-quater. 66.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 1994 con le seguenti: Entro il 30 dicembre 1994.

1-quater. 67.

Alda Grassi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: il Ministro dell'ambiente fino a: Entro la medesima data.

1-quater. 1.

Governo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.

1-quater. 68.

Luigi Rossi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la cifra: 150 con la seguente: 200.

1-quater. 7.

Filippini.

Sopprimere il secondo periodo.

1-quater. 69.

Matteja.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti econo-

mici simili con le seguenti: a domanda, almeno 50 unità di personale, con trattamenti economici da stabilirsi.

1-quater. 70.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Per la copertura dei posti in organico sarà data priorità ai dipendenti dell'Efim holding licenziati o collocati in cassa integrazione.

1-quater. 2.

Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

1-quater. 71.

Lazzati.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a) e c), e al comma 3.

1-quater. 8.

Rizzi, Bonomo.

Sopprimere il comma 5.

1-quater. 73.

Cristina Rossi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA sia ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), sia ai sensi del comma 3 del presente articolo, non compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza, ma secondo la pianta organica, le esigenze, le capacità professionali, di totale merito dell'Agenzia.

1-quater. 72.

Petrini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: lettere a) e c), e del comma 3.

1-quater. 9.

Rizzi, Bonomo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. La struttura dell'Agenzia sarà basata su settori di intervento tematici, tra cui aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore e radio-protezione.

7. A capo dei settori vengono posti dei responsabili, il cui incarico, rinnovabile, dura 3 anni.

8. Tali responsabili vengono prescelti dall'organo amministrativo dell'Agenzia tra tecnici di particolare esperienza e qualificazione facenti parte degli organi dell'Agenzia centrale e delle Agenzie regionali.

1-quater. 74.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Possono essere altresì affidati incarichi specifici ad Istituti, fondazioni, centri di ricerca particolarmente qualificati e non aventi finalità lucrative.

7. Sia l'impiego di ricercatori che l'affidamento di incarichi a soggetti terzi sopra identificati deve essere giustificato dalla oggettiva non disponibilità delle risorse all'interno dell'Agenzia e, inoltre, limitatamente ad attività di ricerca di elevata qualificazione aventi carattere di temporaneità o per l'assorbimento di compiti di istituto, in attesa della creazione di proprie risorse, in base al livello di priorità identificata per l'attività in questione.

1-quater. 75.

Aimone Prina, Bertotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto lo stato giuridico di dipendente della Pubblica amministrazione e la collocazione ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

1-quater. 76.

Fragassi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per l'assolvimento dei propri compiti, l'Agenzia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ricercatori, anche di ambito universitario, da impiegarsi in compiti di istituto.

1-quater. 77.

Aimone Prina, Bertotti.

ART. 1-quinquies.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ANPA e.

1-quinquies. 1.

Galli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può accedere inserire le seguenti: senza preavviso.

1-quinquies. 3.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: attività inserire le seguenti: , fare prelievi e campionature.

1-quinquies. 4.

Provera.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

1-quinquies. 6.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Francesco Speranza.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1-quinquies. 5.

Formenti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di conferire carattere di unitarietà ed organicità ai controlli in

materia ambientale, le funzioni assegnate al personale ispettivo di cui al comma 1 sostituiscono le funzioni riservate dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettere h) ed i), al personale ispettivo di altri istituti ed enti pubblici.

1-quinquies. 2.

Galli.

ART. 2-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis.

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi delle unità sanitarie locali ed ogni altro istituto che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono un'attività di analisi e difesa della qualità ambientale, in modo da garantire una continua tutela dell'ambiente, seguitano a svolgere, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti e sotto la vigilanza degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecnico-scientifiche esercitate fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province possono ricorrere al supporto di strutture, sia pubbliche che private, che svolgano attività analoghe, previo riconoscimento delle stesse da parte della Giunta regionale competente per territorio; in tale caso l'amministrazione provinciale stipula con questi istituti apposite convenzioni ricorrendo alle risorse finanziarie di cui all'articolo 04.

2-bis. 2.

Oreste Rossi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: locali inserire le seguenti: e gli altri istituti operanti in materia.

2-bis. 3.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore con la seguente: emanazione.

2-bis. 4.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: materia inserire le seguenti: di ispezione e tutela della qualità.

2-bis. 5.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a supporto con le seguenti: con il coordinamento e la vigilanza.

2-bis. 6.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: supporto inserire le seguenti: e sotto la vigilanza.

2-bis. 7.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: di controllo e difesa della qualità ambientale.

2-bis. 8.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: tecniche inserire le seguenti: e scientifiche.

2-bis. 9.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: emanazione con le seguenti: entrata in vigore.

2-bis. 10.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

* **2-bis. 1.**

Aliverti.

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

* **2-bis. 11.**

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2-bis. 12.

Formenti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino alla medesima data, ogni amministrazione provinciale istituisce un'apposita unità nell'ambito del proprio organico per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

2-bis. 13.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province con le seguenti: per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 02 e 03, le amministrazioni pubbliche istituzionalmente competenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: province con le seguenti: amministrazioni pubbliche istituzionalmente competenti.

2-bis. 14.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono avvalersi anche di laboratori pubblici o privati con le seguenti: si avvalgono anche di laboratori pubblici.

2-bis. 15.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dal Ministro dell'ambiente con decreto da emanare con le seguenti: dalla Giunta regionale competente per territorio con delibera da approvare.

2-bis. 16.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.

2-bis. 17.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotanta.

2-bis. 20.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.

2-bis. 21.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

2-bis. 22.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

2-bis. 18.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quarantacinque.

2-bis. 19.

Aimone Prina, Bertotti.

ART. 2-ter.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-ter.

(Disposizioni finanziarie).

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. 3.

Aimone Prina, Bertotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-ter.

(Disposizioni finanziarie).

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 140 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali provvedono le sin-

gole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. 4.

Aimone Prina, Bertotti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 2-ter.***(Disposizioni finanziarie).*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. 5.

Aimone Prina, Bertotti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 2-ter.***(Disposizioni finanziarie).*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. 6.

Aimone Prina, Bertotti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 2-ter.***(Disposizioni finanziarie).*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. 1.

Aimone Prina, Bertotti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 2-ter.***(Disposizioni finanziarie).*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. 2.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 50 miliardi per l'anno 1994 e 100 miliardi.

2-ter. 7.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 40 miliardi per l'anno 1994 e 80 miliardi.

2-ter. 8.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 30 miliardi per l'anno 1994 e 60 miliardi.

2-ter. 9.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 25 miliardi per l'anno 1994 e 50 miliardi.

2-ter. 10.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 20 miliardi per l'anno 1994 e 40 miliardi.

2-ter. 11.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 15 miliardi per l'anno 1994 e 25 miliardi.

2-ter. 12.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 10.250 milioni per l'anno 1994 e 19.650 milioni.

2-ter. 13.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 2 lire per l'anno 1994 e 4 lire.

2-ter. 14.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 3 lire per l'anno 1994 e 5 lire.

2-ter. 15.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 4 lire per l'anno 1994 e 6 lire.

2-ter. 16.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 5 lire per l'anno 1994 e 7 lire.

2-ter. 17.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 6 lire per l'anno 1994 e 8 lire.

2-ter. 18.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 7 lire per l'anno 1994 e 9 lire.

2-ter. 19.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 8 lire per l'anno 1994 e 10 lire.

2-ter. 20.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 9 lire per l'anno 1994 e 11 lire per il 1995.

2-ter. 21.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 10 lire per l'anno 1994 e 12 lire.

2-ter. 22.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 11 lire per l'anno 1994 e 13 lire.

2-ter. 23.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 12 lire per l'anno 1994 e 14 lire.

2-ter. 24.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 13 lire per l'anno 1994 e 15 lire.

2-ter. 25.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 14 lire per l'anno 1994 e 16 lire.

2-ter. 26.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 15 lire per l'anno 1994 e 17 lire.

2-ter. 27.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 16 lire per l'anno 1994 e 18 lire.

2-ter. 28.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 17 lire per l'anno 1994 e 19 lire.

2-ter. 29.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 18 lire per l'anno 1994 e 20 lire.

2-ter. 30.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 19 lire per l'anno 1994 e 21 lire.

2-ter. 31.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 20 lire per l'anno 1994 e 22 lire.

2-ter. 32.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di 21 lire per l'anno 1994 e 23 lire.

2-ter. 33.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 22 per l'anno 1994 e lire 24.

2-ter. 34.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 23 per l'anno 1994 e lire 25.

2-ter. 35.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 24 per l'anno 1994 e lire 26.

2-ter. 36.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 25 per l'anno 1994 e lire 27.

2-ter. 37.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 26 per l'anno 1994 e lire 28.

2-ter. 38.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 27 per l'anno 1994 e lire 29.

2-ter. 39.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 29 per l'anno 1994 e lire 31.

2-ter. 40.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 30 per l'anno 1994 e lire 32.

2-ter. 41.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 32 per l'anno 1994 e lire 34.

2-ter. 42.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 33 per l'anno 1994 e lire 35.

2-ter. 43.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 34 per l'anno 1994 e lire 36.

2-ter. 44.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 35 per l'anno 1994 e lire 37.

2-ter. 45.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 36 per l'anno 1994 e lire 38.

2-ter. 46.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 37 per l'anno 1994 e lire 39.

2-ter. 47.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 38 per l'anno 1994 e lire 40.

2-ter. 48.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 39 per l'anno 1994 e di lire 41.

2-ter. 49.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 40 per l'anno 1994 e di lire 42.

2-ter. 50.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 41 per l'anno 1994 e di lire 43.

2-ter. 51.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni con le seguenti: di lire 42 per l'anno 1994 e di lire 44.

2-ter. 52.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 43 per l'anno 1994 e di lire 45.

2-ter. 53.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 44 per l'anno 1994 e di lire 46.

2-ter. 54.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 45 per l'anno 1994 e di lire 47.

2-ter. 55.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 46 per l'anno 1994 e di lire 48.

2-ter. 56.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 47 per l'anno 1994 e di lire 49.

2-ter. 57.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 48 per l'anno 1994 e di lire 50.

2-ter. 58.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 49 per l'anno 1994 e di lire 51.

2-ter. 59.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 50 per l'anno 1994 e di lire 52.

2-ter. 60.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni *con le seguenti:* di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi.

2-ter. 61.

Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995.

2-ter. 62.

Aimone Prina, Bertotti.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 novembre 1993.**

Artioli, Azzolini, Binetti, Caccia, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Cresco, d'Aquino, De Carolis, De Paoli, Ferrarini, Foschi, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Patria, Sacconi, Spini, Thaler Ausserhofer, Tiscar, Trabacchini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Azzolini, Binetti, Caccia, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Cresco, d'Aquino, De Paoli, Diglio, Ferrarini, Foschi, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Patria, Pisicchio, Sacconi, Savino, Spini, Thaler Ausserhofer, Tiscar, Trabacchini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CRIPPA ed altri: « Nuove norme in materia di servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (3322);

NARDONE ed altri: « Istituzione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Avellino e Benevento » (3323);

NARDONE ed altri: « Istituzione della Soprintendenza archeologica di Avellino e Benevento » (3324).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazioni in Commissioni.

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione permanente (Finanze):

ROSINI e PIRO: « Disciplina delle società di investimento immobiliare » (1638), con il seguente titolo: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi » (1638);

dalla XI Commissione permanente (Lavoro):

S. 1314. — DE ROSA ed altri: « Disciplina dei comandi e dei distacchi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari » (approvato dal Senato della Repubblica) (3117).

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale della Sardegna » (3279);

alla II Commissione (Giustizia):

TASSI: « Modifica all'articolo 28 del codice penale concernente il divieto di divulgazione di interventi di soggetti interdetti dai pubblici uffici » (3280) (*Parere della I Commissione*);

POLI BORTONE ed altri: « Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di attività professionale degli avvocati e procuratori della RAI » (3286) (*Parere della I e della VII Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

DORIGO ed altri: « Norme per la pianificazione delle spese della difesa » (3207) (*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

CELLAI: « Norme per la valorizzazione dei territori montani appenninici » (3259) (*Parere della I, della II, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XIII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

TRABACCHINI ed altri: « Istituzione del ruolo nazionale dei periti patrocinatori in infortunistica stradale » (3154) (*Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: « Esclusione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle imposte relative al consumo del gas metano » (3288) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

S. 1401 - Senatori DE ROSA ed altri: « Celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3253) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PALADINI ed altri: « nuove norme per l'iscrizione all'Albo professionale dei geometri » (3151) (*Parere della I, della VII e della XI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

TASSI: « Norme per l'autorizzazione alla guida di chi abbia compiuto i sedici anni » (3235) (*Parere della I e della II Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

DE BENETTI ed altri: « Carta dei diritti del turista » (3040) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

MASTRANTUONO e MACCHERONI: « Modifiche al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra » (419) (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

BERTOLI e SANTUZ: « Estensione al personale docente delle scuole reggimentali del beneficio della maggiorazione di anzianità, ai fini del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312 » (1510) (*Parere della I, della IV, della V e della VII Commissione*);

RATTO: « Disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie » (3227) (*Parere della I e della X Commissione*);

BOTTINI: « Norme per l'utilizzazione del personale in cassa integrazione guadagni » (3277) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

BOTTINI ed altri: « Norme in favore dei cittadini handicappati psichici o sub-

normali » (2989) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

CASILLI ed altri: « Disciplina della vendita delle farmacie comunali » (3256) (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

MARTINAT ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specifica in medicina generale » (3257) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

BOTTINI: « Nuove norme per il rilascio della carta d'identità ai cittadini sordomuti » (3278) (*Parere della I e della II Commissione*).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Romano FERRAUTO, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 323, secondo comma (abuso d'ufficio), 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) dello stesso codice (doc. IV, n. 617);

nei confronti del deputato Giuseppe ALOISE per il reato di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti) (doc. IV, n. 618).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competenze.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse dal ministro dei trasporti in data 15 ottobre 1993 e dal prefetto di Roma in data 16 ottobre 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro ha trasmesso la versione sperimentale del rendiconto generale dello Stato per l'anno 1992 (documento C-ter, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 8 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ha trasmesso la relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1992 (doc. IX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 novembre 1993, ha trasmesso una nota di segnalazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a disposizioni in materia di gestione aeroportuale contenute nell'articolo 29 del testo proposto dalle Commissioni riunite I e V del Senato della Repubblica per il disegno di legge recante « Interventi correttivi di finanza pubblica » (atto Senato n. 1508) ed in successivi emendamenti ad esso presentati.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

**Richiesta ministeriale di
parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Ruggeri a presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

**Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e
di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.